SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2302

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, MOLINARI, DE CORATO, NAPOLI, PEDRIZZI, LISI, GEI, RIGHETTI, BECCHELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1995

Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. — È stato accertato che molti comuni forniscono indicazioni errate sulla modalità di ricorso contro gli avvisi di accertamento ICIAP in atti notificati agli interessati.

In detti provvedimenti, infatti, si indica come destinataria del ricorso («da presentare entro trenta giorni dalla notifica a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972») la competente Direzione regionale delle entrate.

In altri casi, addirittura, viene segnalata l'alternativa di proposizione del ricorso alle Direzioni regionali o alla Commissione tributaria di primo grado.

Queste indicazioni non tengono in alcun conto la novità introdotta dall'articolo 42-*ter* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale è stato modificato il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, istitutivo dell'ICIAP. In base a questa disposizione, contro gli accertamenti relativi all'ICIAP, notificati dai comuni a partire dal 22 giugno 1995, occorre proporre ricorso secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottrobre 1972, n. 636, ovvero secondo le procedure del contenzioso tributario (ricorso nel termine di sessanta giorni alla competente commissione tributaria e non alla Direzione regionale delle entrate).

Nonostante i chiarimenti resi dal Ministero delle finanze, vengono tutt'ora notificati atti con indicazioni erronee dell'organo competente per il ricorso e dei termini per la presentazione dello stesso.

Suscitano, quindi, legittimi interrogativi la sorte degli atti già notificati e le conseguenze che ne scaturiscono per i contribuenti.

Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 prevede che, in calce agli atti contro i quali è proponibile il ricorso alla Commissione tributaria, devono essere indicati il termine e l'organo competente per il ricorso.

Tuttavia, tale indicazione non deve ritenersi posta a termine di nullità dell'atto notificato in quanto rappresenta un mero onere di collaborazione, posto a carico dell'ufficio, la cui inosservanza non è espressamente sanzionata e non determinata l'illegittimità dell'atto (analogamente a quanto prescritto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199).

Per il principio della conservazione degli atti dovrebbe essere fatto salvo l'*iter* amministrativo del contenzioso esperito dal contribuente: l'organo amministrativo che eventualmente ricevesse il ricorso ha il dovere di trasmetterlo all'organo giurisdizionale competente; ciò tuttavia, non esime il contribuente dal verificare l'organo effettivamente competente e pertanto l'unico spiraglio rimane la possibilità che il contenzioso, tra Amministrazione finanziaria e contribuente, possa essere giudicato «non regolarmente instaurato», sì da consentire al contribuente la possibilità, anche se gravosa, di rivalersi in sede giudiziaria ordinaria, nei confronti del comune e del funzionario preposto al servizio, per i danni subiti con l'aver seguito le istruzione erronee indicate nell'atto (semprechè possa provare l'insussistenza e l'infondatezza delle pretese del comune).

Non v'è chi non veda la necessità e l'urgenza di provvedere ad una integrazione e chiarificazione della normativa in vigore che ponga i contribuenti al riparo delle conseguenze derivanti da errate indicazioni degli organi o degli uffici accertatori e notificatori.

Si fida, pertanto, in una larga condivisione della proposta formulata con il seguente articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

«Sono comunque ammissibili i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi all'imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni (ICIAP), nel caso in cui siano stati commessi, e poi accertati, errori da parte degli organi o dagli uffici accertatori e modificatori. È fatto carico all'organo amministrativo che riceve il ricorso di trasmetterlo all'organo giurisdizionale competente».